

parte a questa discussione, imperocchè mi era parso che essa non avesse assunto proporzioni tali quali la materia meritava. Parlo ora contro la proposta dell'onorevole Carcano.

Io credo che la vera garanzia sia nel numero 2 dell'articolo. (*Mormorio*). Questa ripetizione di esame e di voto, a distanza di 20 giorni, porta che i consiglieri i quali sono chiamati a votare, mediteranno, esamineranno, e, dopo ponderato studio, potranno vedere se debbono consentire alla prima deliberazione o dissentirne.

Quindi, togliendo questo numero 2, la garanzia che si vuol dare in questa materia verrebbe meno.

Quello che si riferisce alle deliberazioni della Giunta, per me è di poco momento.

È una garanzia di più, lo capisco, ma non porta quelle conseguenze, alle quali miravano i deputati, che hanno combattuto la proposta dell'onorevole Majocchi. Quindi io pregherei la Camera di voler accettare l'articolo come è stato emendato.

È un progresso che si fa.

Voi sapete, e l'avete visto dalle statistiche pubblicate, quali siano le condizioni dei nostri Comuni, e come essi siano più indebitati, direi, dello Stato.

Noi qui intendiamo togliere la libertà delle dissipazioni (*Bravo!*); non altro.

Questo è il concetto dell'articolo 66.

Pensate, signori deputati, che la questione non è soltanto locale, non riguarda solo il Comune, il quale debba, o voglia, contrarre un prestito.

Ripeto quello che dissi altra volta. Lo stato finanziario dei Comuni influisce sullo stato generale delle finanze della nazione.

I contribuenti sono i medesimi, ed è per questo che lo Stato ed i poteri tutorii sorvegliano che le spese non eccedano, e che i debiti non siano superiori alle forze dei contribuenti. (*Bene!*)

Quindi, qualunque garanzia si dia, non è un danno, ma un bene. (*Bravo!*)

Dopo ciò, prego la Camera, una volta che gli animi si sono calmati e che ciascuno ha potuto in coscienza sua riflettere a quello che andremo a votare, di procedere oltre. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Procederemo per divisione.

“ I comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

“ 1° Che vengano deliberati dal Consiglio comunale col voto di due terzi dei componenti il Consiglio. ”

Pongo a partito questa prima parte dell'articolo 66.

(*È approvata*).

Ora viene il numero 2° che l'onorevole Carcano propone di sopprimere.

“ 2° Che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di 20 giorni. ”

Carcano. Dopo la dichiarazione del ministro non insisto.

Presidente. Pongo a partito il secondo capoverso. Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

“ 3° Che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servizi o lavori straordinari, e a condizione che per questi lavori esistano, prima della deliberazione, i tipi, progetti, o studi debitamente approvati dal Genio civile e accompagnati da regolare perizia; ”

“ 4° Che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi non che i mezzi pel pagamento degli interessi. ”

“ Sono considerati come mutui i contratti di appalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interessi. ”

Chi approva questa seconda parte è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

L'onorevole Menotti Garibaldi ha proposto una aggiunta: dopo la parola *mutui*, propone di aggiungere: “ e accordare concessioni che vincolino l'amministrazione per cinque anni o più. ”

Garibaldi Menotti. Questo emendamento io l'avevo proposto ieri quando non si conosceva la dizione dell'articolo 66. Adesso però dovrebbe essere posto qui.

Vorrei che si dicesse:

“ Anche le deliberazioni di spese che vincolino i bilanci di spese facoltative e anche quando trattasi di accordare concessioni per oltre 5 anni quando le sovrimposte provinciali e comunali eccedono l'imposta erariale, debbono essere prese nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 del presente articolo. ”

Si tratterebbe di aggiungere la parola *concessioni*, perchè vorrei che ci fossero certe garanzie